



SCI CLUB CIPPO 15 Associazione di Promozione Sociale

Verbale dell'assemblea straordinaria

Il GIORNO 08-11-2021 alle ore 17,00 in Pisa

presso la sede del comitato Uisp di Pisa in Viale Bonaini 4 si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Sci Club Cippo 15, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

Bilancio Consuntivo stagione 2020-2021

Programma attività

Approvazione modifiche Statutarie

Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Renato Del Punta il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Federico Bozzi.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata il 30 settembre 2021, nel rispetto dello statuto, che sono presenti n. 8, come risulta dal registro presenze depositato in sede.

L'Assemblea è pertanto regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di ben oltre il 70% degli aventi diritto (su di un totale di 11 soci) e sia perché trattasi di assemblea in seconda convocazione in quanto l'Assemblea in prima convocazione, svolta in data 7/novembre /2021 ore 17, avendo visto la partecipazione di solo 1 socio, non era atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del Giorno, il Presidente illustra il **bilancio** della stagione passata che per la prima volta dalla sua costituzione non ha svolto nessuna attività programmata, causa restrizioni Covid 19, nonostante la gran neve caduta tutto l'anno. In ogni modo era stato elaborato un nutrito e ben articolato programma che ripeteremo questa prossima stagione come già proposto nella riunione del Direttivo. I movimenti di bilancio si sono limitati all'acquisto di attrezzatura e altro materiale di salvaguardia sanitario che ha potuto beneficiare del contributo della Regione Toscana. Il Bilancio dunque risulta avere pochissimi spostamenti e rimane per il sodalizio una situazione di liquidità rassicurante per gli impegni futuri. Per questo viene deciso mettere come fondo di riserva almeno un 70% delle risorse attualmente disponibili e di investire il rimanente nell'acquisto di nuove divise per gli OSV e materiale per rafforzare alcune attività come ad esempio le ciaspole. Il bilancio è stato approvato con voto palese da tutti i presenti, nessuno escluso.

Tutti i presenti hanno manifestato la speranza di poter effettuare nella sua interezza il **programma 2021-22** senza essere bloccati dalle restrizioni Covid.

Il presidente comunica dunque che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea Straordinaria dei soci per esaminare e approvare un **nuovo statuto sociale** che recepisca i requisiti previsti dal legislatore per qualificarsi come Associazione sportiva dilettantistica, ai sensi dell'articolo 90 della Legge 289/2002; Associazione di promozione sociale e quindi Ente del Terzo settore alla luce del Codice del Terzo Settore.

te anche con incide
Ufficio Territoriale c

Ufficio Territoriale c

lettantistiche e

per mantenere la

lo statuto con

ere se una data

prospettato e

e viene allegato

in calce all'atto

el presente atto

Ken Bor

IL PRESIDENTE
Alberto Rendo



ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI SCI CLUB CIPPO 15

Pisa, 08 - NOVEMBRE -2021

PARTECIPANTI

RENATO DEL PUNTA

Helmut Kewes

GIOVANNI MANCINI

Johanni

GIOVANNI DEL PUNTA

Giovanni Del Punta

FROSI MANU

Moro Fels

POMODORO GIANNI

Pomodoro Gianni

BOZZI FEDERICO

Federico Bozzi

MICHELE BOMATO

Michele Bomato

GIANNINI ALBERTO

Alberto Giannini

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROV. LE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

- 3 DIC. 2021

2999
Registrazione SERIE III

IL DIRETTORE PROVINCIALE

IL SOTTOSCRITTO
Vincenzo Armentano

PROVINCIA DI CANTÙ
UFFICIO TERRITORIALE
CANTÙ

2012

PROVINCIA DI CANTÙ
UFFICIO TERRITORIALE
CANTÙ

PROVINCIA DI CANTÙ
UFFICIO TERRITORIALE
CANTÙ

STATUTO

"SCI CLUB CIPPO 15 Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale"

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1

1. È costituita, ai sensi dell'articolo 90 della Legge 289/2002, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e della Costituzione, "SCI CLUB CIPPO 15 Associazione sportiva dilettantistica di Promozione Sociale", in breve "SCI CLUB CIPPO15 ASD APS" (di seguito denominata "Associazione"), con sede legale nel Comune di Pisa.
2. L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata.
3. L'associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta nonché all'Agenzia delle Entrate.

TITOLO II - FINALITÀ ED ATTIVITÀ

Art. 2

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore, dirette ad associati, loro familiari e terzi attraverso l'attività prevalente dei propri associati:

L'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline afferenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo agli sport Sci Alpino, Snowboard, Sci Fondo, Slittino, Orienting, attraverso:

- la promozione delle attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- la preparazione atletica anche per la partecipazione ad attività competitive o agonistiche, in base alle aspettative dei soci;
- l'organizzazione o la collaborazione alla organizzazione di manifestazioni sportive;
- la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale quali momenti di sensibilizzazione e approfondimento su tematiche afferenti alla pratica sportiva e all'adozione di sani stili di vita e qualsivoglia iniziativa tesa a valorizzare il bene relazionale;

-l'organizzazione di attività turistiche in ambiente montano di interesse sociale e culturale;

-interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, prevedendo, nel "dopo sci", momenti per visite ai musei etnografici e della civiltà rurale della montagna, favorendo approfondimenti e studi sugli aspetti economici-ambientali, con particolare riferimento alle attività artigianali, silvo-pastorali e turistiche;

-la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. Ciò attraverso specifici progetti svolti in ambiente montano e in particolar modo attraverso le attività sportive sulla neve, in collaborazione con il mondo della scuola.

2. L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

3. Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive nei limiti previsti per le associazioni di promozione sociale dalla normativa vigente.

Art. 3

1. Oltre alle attività di cui all'art. 2, l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto in ogni caso conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali e nel rispetto del Decreto Ministeriale n. 107/2021. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea degli associati.

2. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

TITOLO III – SOCI E VOLONTARI

Art. 4

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo settore.



2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 5

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

2. Il rapporto associativo è a tempo indeterminato fatto salvo il ricorrere delle condizioni indicate all'art. 9.

Art. 6

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo e impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

2. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 7

1. È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più suoi componenti da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione.

2. All'atto di accettazione della domanda, debitamente comunicata all'interessato, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

3. Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi soci verificando la corretta annotazione del relativo nominativo nel libro degli associati.

4. Nel caso di diniego da parte del soggetto delegato, la richiesta di ammissione ad associato verrà sottoposta alla valutazione, non avente carattere discriminatorio, del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni.

5. Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di fare ricorso contro il provvedimento affinché si pronunci la prima Assemblea dei soci che sarà convocata.

Art. 8

1. La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

2. Dall'assunzione della qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;

- diritto di collaborare al perseguimento delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, secondo il principio di libera eleggibilità;
- diritto di prendere visione dei libri sociali presentando richiesta anche verbale a uno dei componenti del Consiglio Direttivo o a chi si occupa della segreteria dell'associazione, previa sottoscrizione dell'impegno alla riservatezza in relazione ad eventuali dati personali trattati;
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;
- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione attraverso il versamento della quota associativa e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative. La quota associativa potrà essere quantificata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e non è in nessun caso rimborsabile, rivalutabile né trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

TITOLO IV - RECESSO – ESCLUSIONE - RADIAZIONE

Art. 9

1. La qualifica di associato si perde per:
recesso, radiazione, esclusione per morosità, morte .
2. Il recesso da parte dei soci ha effetto dal momento in cui viene comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo che provvede quindi ad annotarlo sul libro degli associati.
3. La radiazione sarà proposta dal Consiglio direttivo, con parere dettagliatamente motivato, nei confronti dell'associato che:
 - non ottemperi in modo grave alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - arrechi o possa arrecare, in qualunque modo, gravi danni, anche morali, all'Associazione;e deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata o pec
4. La proposta di radiazione del Consiglio Direttivo deve quindi essere sottoposta all'esame dell'Assemblea ordinaria dei soci che sarà convocata entro due mesi e alla quale deve essere convocato anche l'associato interessato dal provvedimento affinché possa contestare gli addebiti.
5. La delibera adottata dall'Assemblea dei soci dovrà essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata o pec .

6. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per morosità dell'associato decorsi tre mesi dall'inizio dell'esercizio, previo sollecito anche collettivo al versamento della quota associativa annuale e conseguente annotazione sul libro degli associati.

Art. 10

1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto e, in caso di reiterazione, l'espulsione per i seguenti motivi:

- violazione delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati;
- adozione di comportamenti idonei ad attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- produzione di gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- adozione di comportamenti, commissivi od omissivi, idonei ad arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito.

TITOLO V - RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE

Art. 11

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- legati e lasciti diversi;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività:

- quote di iscrizione e contributi associativi annuali;
- quote versate dai soci per partecipare alle attività di interesse generale organizzate;
- corrispettivi per cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- erogazioni liberali di persone fisiche, associati e terzi;
- erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- entrate da convenzioni;
- entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di credito

-qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore.

TITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Art. 12

1. L'esercizio sociale va dal 01 Ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.
2. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio, strutturato secondo il principio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea degli associati.
3. In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
4. Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
5. Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione o sarà trasmesso ai soci mediante mail unitamente alla convocazione dell'Assemblea.
6. L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 21.

Art. 13

1. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO VII - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati, organo sovrano;
- il Consiglio Direttivo, Organo amministrativo;
- il Presidente.

2. L'Assemblea può eleggere l'Organo di controllo, anche monocratico

Art. 15

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Il diritto di voto è riconosciuto ai soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso dalla data di ammissione, ai minorenni può essere chiesto un voto consultivo ma sono rappresentati, con diritto di voto ed elettorato attivo ma non passivo, dal genitore/tutore che ha sottoscritto la domanda di ammissione che sarà pertanto convocato in Assemblea.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

ASSEMBLEE

Art. 16

1. L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- elegge, previa determinazione del numero per il mandato successivo, i componenti del Consiglio Direttivo e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
- elegge tra i suoi associati il Presidente dell'Associazione;
- nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo dell'Associazione;
- nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approva gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea che può garantire la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'associato;
- delibera la radiazione dei soci dell'Associazione;
- si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera l'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 17

1. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.
2. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, nonché sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

4. Le convocazioni devono essere effettuate almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione dell'avviso nella sede legale e nelle eventuali sedi operative, e mediante altra modalità quale l'invio di lettera semplice, e-mail, messaggeria telefonica e/o fax. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

6. Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un terzo dei partecipanti. Vige il principio di una testa, un voto.

7. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

2. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Art. 19

1. Le delibere volte a modificare il presente statuto dovranno essere adottate da un'Assemblea per la cui validità sarà necessaria in prima convocazione la presenza di almeno 2/3 degli associati ed in seconda convocazione la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Per deliberare la trasformazione, la scissione, la fusione e lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole dei 3/4 dei soci.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 20

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale tra cui, a titolo esemplificativo, la circostanza che è fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni

Art. 21

2. Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 22

1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vicepresidente ed il segretario. La carica di segretario può essere ricoperta anche dallo stesso vicepresidente se così dispone il consiglio direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- predisporre il bilancio;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni o delegare tale funzione a uno o più dei propri membri;
- deliberare in merito all'esclusione per morosità;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati e proporre i provvedimenti di radiazione degli associati;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;
- individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dell'Assemblea degli associati;
- delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;

- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola eventualmente la vita dell'Associazione;
- deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

Art. 23

1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche per e-mail, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Art. 24

1. Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
2. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione dei soci che richiedano di consultarli.

Art. 25

1. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.
2. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

IL PRESIDENTE

Art. 26

1. Il Presidente, eletto dall'Assemblea, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

3. In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.

5. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 27

1. L'Associazione, nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge e nei casi in cui lo ritenga opportuno, si doterà dell'Organo di Controllo, anche monocratico, a cui possono essere conferite anche le funzioni di revisore al verificarsi dei presupposti di legge.

2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

LA TRASPARENZA

Art. 28

1. Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Libro soci, registro volontari e Verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché dell'organo di controllo se nominato), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali. Tali documenti associativi devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO

Art. 29

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

2. Tutti i beni residui saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo ad altri Enti del Terzo settore per fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibili, dal Codice civile e dalle norme dell'ordinamento sportivo.

I SOCI

Firme

Renato Del Punta

RD

Renato Del Punta

Federico Bozzi

FB

Federico Bozzi

Giovanni Del Punta

GD

Giovanni Del Punta

Marco Froli

MF

Marco Froli

Alberto Giannini

AG

Alberto Giannini

Giovanni Mancini

JM

Giovanni Mancini

Michele Romano

MR

Michele Romano

Gianni Pomodoro

GP

Gianni Pomodoro

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROV. LE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

- 3 DIC. 2021

Registrazione

2999

SERIE 111

DIRETTORE PROVINCIALE

IL FUNZIONARIO

Vincenzo Ammendino